



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 28/01/2026

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AL 31.12.2025.

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di gennaio alle ore dodici e minuti venticinque presso la sede comunale denominata "Villa Chiosso", sita in Via Ricciolio n. 43 (ove sono ubicati gli Uffici di Staff in supporto agli Organi Istituzionali), regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TORELLA Luca - Sindaco	Si
2. PANERO Bruna - Vice Sindaco	Si
3. GILESTRO Andrea - Assessore	Si
4. FACCILONGO Francesco - Assessore	Si
5. LICO Maria Grazia - Assessore	Si
6. MARINI Rosalia - Assessore	Si

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale CHISARI dr.ssa Concetta

Il Presidente prende atto che è presente il numero legale dei componenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e a relazione dell'Assessora al Bilancio, Tributi, Partecipate, Giovani, Associazioni, Cooperazione, Lavoro e Occupazione, Rosalia MARINI;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “*accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali*”;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita “*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile*”.
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che “*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*
 - a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

- c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;*"
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano *“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. **In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio**”*. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano *“le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

DATO ATTO CHE al 31.12.2025:

- Il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rilevato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali – Area RGS risulta essere di -2;”
- L'indice di tempestività dei pagamenti è pari a 3,24;
- Il riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali - Area RGS e coincidente con quanto elaborato dal software della contabilità finanziaria ammonta ad € -206.700,83;
- L'importo totale dei documenti ricevuti nell'esercizio 2025 ammonta ad € 14.578.484,67 (al netto di IVA);

VERIFICATO CHE:

- il rapporto tra il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2025 ed il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio è pari al 0,015 < 5%;
- il tempo medio ponderato di ritardo pagamenti anno 2025 elaborato in data 22.01.2026 risulta essere di -2 giorni;

CONSIDERATO che, in ogni caso, le misure di accantonamento non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

ACCERTATO che *questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia debiti commerciali* come evidenziato nel prospetto allegato;

VISTO Il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modd. e integrazioni;

VISTA la L. 145/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore Finanziari ed alla presente allegati;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE la narrativa e per l'effetto:

DI PRENDERE ATTO:

- Del riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2025 elaborato dalla Piattaforma dei crediti commerciali – Area RGS che ammonta ad € -206.700,83;
- Dell'importo totale dei documenti ricevuti nell'esercizio 2025 pari ad € 14.578.484,67 e quindi del conseguente rapporto tra debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2025 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio che risulta pari allo 0,015% inferiore al 5% previsto dalla norma;
- Del tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti al 31.12.2025 che risulta essere di – 2 giorni;
- Che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia dei debiti commerciali per l'annualità 2025;

Del che si è redatto il presente verbale
IL Sindaco
Firmato digitalmente
TORELLA Luca

IL Segretario Generale
Firmato digitalmente
CHISARI dr.ssa Concetta